



**Copia**

**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

N. 56 del registro

**Deliberazione Consiglio Comunale**

L'anno duemilaventini il giorno ventisette del mese di Luglio nella Sede Municipale, convocato per le ore 17.00 con avviso n° 54847 del 17/07/2020, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Vice Presidente avv. PETRONELLI Raffaella e con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Caterina GIRONE.

All'inizio di seduta alle ore 17:56 risultano presenti n. 17 componenti il Consiglio Comunale, come risultante dalla verifica delle presenze effettuata a mezzo del sistema elettronico.

Sono presenti:

MELODIA Rosa	SINDACA	SI
CALABRESE Davide	Consigliere	SI
CAPPIELLO Antonio	Consigliere	SI
CASTORO Mario	Consigliere	SI
COLONNA Marcantonio	Consigliere	SI
CORNACCHIA Alessandro	Consigliere	SI
DIBENEDETTO Vito	Consigliere	SI
DIFONZO Raffaele	Consigliere	NO
GALLO Onofrio	Consigliere	SI
IURINO Massimo	Consigliere	SI
LATERZA Antonello	Consigliere	SI
LILLO Anna	Consigliere	SI
LOIUDICE Dionigi	Presidente	NO
LONGO Maria Carmela	Consigliere	SI
LORUSSO Luigi	Consigliere	NO
LORUSSO Tommaso	Consigliere	NO
MARROCCOLI Giandomenico	Consigliere	NO
MENZULLI Vito	Consigliere	SI
MIGLIONICO Angela	Consigliere	NO
MONITILLO Nunzio	Consigliere	SI
PETRONELLI Raffaella	Consigliere	SI
RELLA Raffaele	Consigliere	SI
RIFINO Marcantonio	Consigliere	SI
SAPONARO Giovanni	Consigliere	NO
SCARABAGGIO Carlo	Consigliere	NO

Risultano quindi presenti n. 17 componenti assenti n. 8 consiglieri.

Di seguito il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alle ore 18,48 il Presidente del Consiglio pone all'esame del Consiglio Comunale l'argomento in oggetto indicato.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di C.C. nr. 63 del 06/07/2020 ad oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020”, corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile resi da parte del dirigente del II settore dott. Francesco FAUSTINO in data 09/07/2020 il cui testo integralmente si riporta:

### «IL CONSIGLIO COMUNALE

*“Su proposta della Sindaca Avv. Rosa Melodia*

#### **DATO ATTO CHE:**

- *la Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), all’art. 1, comma 169, stabilisce che:*
  - ✓ *gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;*
  - ✓ *dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;*
  - ✓ *in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*
  - ✓ *tuttavia, in deroga a tale disposizione di carattere generale, a fronte delle rilevanti modifiche legislative intervenute nell’ultima parte del 2019, con riferimento all’IMU, per effetto dell’abrogazione della IUC, con conseguente soppressione della TASI, accorpata all’IMU (commi 738-783), il comma 779, dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019), ha disposto che “Per l’anno 2020, i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”;*
- *conseguentemente, nel Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2020, la previsione di entrata relativa all’IMU, come espressamente riportato in Delibera, è stata elaborata sulla base del gettito atteso derivante dalla sommatoria del gettito IMU e TASI del Bilancio di Previsione 2019, nelle more dell’approvazione delle apposite deliberazioni consiliari in materia.*

#### **Rilevato che:**

- *il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 pubblicato sulla GU n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21 all’art.138 “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di ap-*

*provazione del bilancio di previsione 2020” ha disposto che: “1. Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”*

- il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020, per effetto di vari differimenti disposti con provvedimenti statali nel corso del 2020, a causa dell’emergenza COVID19, è stato da ultimo differito, dall’articolo 107, comma 2, del D.L. n.18/2020, come da conversione con modifiche dalla L. n. 27 del 24/04/2020 pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29/04/2020 – S.O. n. 16, al 31 Luglio 2020.*
- pertanto, il termine perentorio per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU 2020 è il 31 Luglio 2020.*

### **Considerato che:**

- l’emergenza COVID-19, Deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 Gennaio 2020, ha determinato un crollo del PIL italiano ed una contrazione generale dell’economia mondiale;*
- il Governo, per supportare gli Enti Locali per fronteggiare il conseguente calo del gettito delle entrate comunali, ha disposto specifici trasferimenti statali compensativi in ordine ad esenzioni/riduzioni stabilite, a livello statale, con provvedimenti normativi (ad es. esenzione TOSAP per pubblici esercizi, esenzione prima rata IMU per immobili a destinazione turistica), mentre per la generalità delle entrate proprie degli Enti Locali, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 pubblicato sulla G.U. n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21, con l’art. 106 ha istituito il “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, disciplinato come segue:*

*1. Al fine di concorrere ad assicurare ai Comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei Comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due*

*predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.*

*2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei Comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.*

*3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.*

- pertanto il suddetto Fondo non risulta istituito per finanziare riduzioni di gettito conseguenti a riduzioni di aliquote o tariffe stabilite autonomamente dall'Ente, bensì è finalizzato a compensare esclusivamente la “possibile perdita di gettito” derivante dagli effetti subiti dagli Enti, e non invece quelli derivanti dall'esercizio dell'autonomia impositiva degli EE.LL.;*
- conseguentemente, il Consiglio Comunale, per esercitare eventuali autonome riduzioni di aliquote o tariffe, nel rispetto degli equilibri finanziari, può operare tali riduzioni solo a condizione di individuare specifiche fonti di copertura finanziaria, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio; a tale riguardo, la manovra di proposta di Deliberazione n. 61 del 03/07/2020 avente ad oggetto “Artt 175 co. 8 e 193 del TUEL. Assesamento di bilancio e presa d'atto del permanere degli equilibri di bilancio. Approvazione” assicura tali equilibri tenuto conto delle aliquote stabilite con il presente provvedimento.*

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”.

**Preso atto**, pertanto, che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L.

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Dato atto** che, in particolare:

- l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se

*iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.*

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Tale documento propone l'elenco dei Comuni (suddivisi per Provincia di appartenenza) sul cui territorio i terreni agricoli fruiscono dell'esenzione (totalmente o parzialmente). Il Comune di ALTAMURA è ricompreso nell'elenco di cui alla suddetta Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 come interamente delimitato e, pertanto, salvo modifiche legislative successive alla data della presente delibera, i terreni agricoli nel suo territorio sono esenti dall'IMU.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Tenuto conto** che, già l'art. 21 del precedente Regolamento Comunale IUC - componente IMU – approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 30/09/2014, aveva elevato tale riduzione al 35% e che tale agevolazione è stata confermata dall'art. 20 del nuovo Regolamento IMU, approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15/06/2020.

**Tenuto conto**, altresì, che l'art. 33, comma 7, del precedente Regolamento Comunale IUC - componente TASI – approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 30/09/2014, aveva disposto l'esenzione dalla TASI per gli immobili locati con contratti a canone concordato registrato e che tale agevolazione non trova più applicazione per effetto della soppressione della TASI.

**Considerato** che l'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019 prevede per i Comuni la facoltà di assimilazione all'abitazione principale per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**Tenuto conto** che, già l'art. 22, comma 1, del precedente Regolamento Comunale IUC - componente IMU – approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 30/09/2014, aveva previsto tale ipotesi di assimilazione e che tale agevolazione è stata confermata dall'art. 7, comma 1, lettera f), del nuovo Regolamento IMU, approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15/06/2020.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, nel rispetto di precise condizioni.

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'aumento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni solo di ridurla fino all'aumento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'aumento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- i commi 744 e 753, che fissano, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale "D/10" (per i quali si applica il sopra citato comma 750), l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'aumento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale.
- il comma 749, il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**Tenuto conto che:**

- *la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14/03/2019 aveva confermato, anche per il 2019, le aliquote IMU di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 10 del 13.07.2015.*
- *la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14/03/2019 aveva confermato, anche per il 2019, le aliquote TASI di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22/04/2016.*
- *nell'anno 2019, per gli immobili in categoria catastale A1, A/8 e A/9, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, l'aliquota IMU era fissata al 4,00‰ e quella TASI al 2‰.*
- *nell'anno 2019, per i fabbricati rurali strumentali, vigeva l'esenzione dall'IMU disposta, dall'anno 2014, dalla Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, art. 1, comma 708, indipendentemente dalla loro ubicazione.*
- *nell'anno 2019, per i fabbricati rurali strumentali, l'aliquota TASI era stata fissata allo zero per mille.*
- *nell'anno 2019, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. beni merce), vigeva, sin dal secondo semestre 2013, l'esenzione dall'IMU introdotta dall'art. 2, del D.L. n. 102/2013.*
- *nell'anno 2019, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. beni merce), scontavano la TASI con l'aliquota del 1‰.*
- *nell'anno 2019, per gli immobili ad uso produttivo in categoria catastale D, l'aliquota IMU era fissata al 8,8‰, di cui il 7,6‰ per quota statale ed il 1,2‰ per incremento quota comunale. Gli stessi, nel medesimo anno, scontavano la TASI con l'aliquota del 1‰.*
- *nell'anno 2019, per gli altri fabbricati e le aree edificabili, era fissata al 9,6‰ l'aliquota IMU ed al 1‰ l'aliquota TASI.*
- *nell'anno 2019, per i fabbricati, non adibiti ad abitazione principale, di categoria catastale A/4-Abitazioni di tipo popolare, A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare ed A/6 - Abitazioni di tipo rurale, l'aliquota TASI era stata fissata allo zero per mille.*
- *nell'anno 2019, l'art. 18-bis, del precedente Regolamento Comunale IUC - componente IMU – approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 30/09/2014, per gli immobili di proprietà di professionisti, artigiani ed imprese strumentali all'esercizio della loro attività, non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedeva la riduzione del 15% dell'aliquota di base, così come deliberata. In ogni caso l'aliquota ridotta non poteva essere inferiore al 7,6‰ per gli immobili di categoria D per i quali vigeva la riserva allo Stato del gettito IMU. La riduzione era accordata solo per gli immobili appartenenti alle categorie catastali: A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/3, D/6, D/7 e D/8 . Tale agevolazione è stata confermata dall'art. 21 del nuovo Regolamento IMU sopra citato.*
- *nell'anno 2019, per i fabbricati, adibiti ad abitazione principale, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 la detrazione IMU era stata fissata in euro 200,00 e che la medesima detrazione era prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (LACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli LACP.*



- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 16/02/2017, in virtù dell'art. 15, comma 2, del precedente Regolamento Comunale IUC - componente IMU – approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 30/09/2014, sono stati approvati i valori medi delle aree edificabili.

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse che formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

**Evidenziato** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

**Dato atto** che l'obbligo di compilazione e di allegazione alla delibera di approvazione delle aliquote del prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato, ai sensi del successivo comma 767, nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno, decorrerà dall'anno d'imposta 2021, come chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020.

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 15/06/2020.

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire l'approvazione delle aliquote dell'IMU secondo il seguente prospetto, opportunamente integrando e coordinando le aliquote IMU 2019 con le aliquote TASI 2019, per singole fattispecie, allo scopo di lasciare inalterato il prelievo fiscale.

FATTISPECIE	ALIQUOTA DI BASE	ALIQUOTA IMU 2019	ALIQUOTA TASI 2019	ALIQUOTA IMU 2020
Abitazione principale (A/1)	5 per mille (incrementabile)	4 per mille con detrazione di €	2 per mille	6 per mille con

A/8 A/9) e pertinenze	fino al 6 per mille) con detrazione di € 200,00	200,00		<b>detrazione di € 200,00</b>
Altri fabbricati	8,6 per mille (incrementabile fino al 10,6 per mille)	9,6 per mille	1 per mille	<b>10,6 per mille</b>
Aree edificabili	8,6 per mille (incrementabile fino al 10,6 per mille)	9,6 per mille	1 per mille	<b>10,6 per mille</b>
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille	Esenti per legge	Zero per mille	<b>Zero per mille</b>
Fabbricati categorie A/4 A/5 A/6	8,6 per mille (incrementabile fino al 10,6 per mille)	9,6 per mille	Zero per mille	<b>9,6 per mille</b>
Fabbricati locati a canone concordato	8,6 per mille (incrementabile fino al 10,6 per mille). - Aliquota di riferimento per l'applicazione della riduzione di legge o regolamentare	9,6 per mille - Aliquota di riferimento per l'applicazione della riduzione di legge o regolamentare	Esenti per regolamento	<b>9,6 per mille - Aliquota di riferimento per l'applicazion e della riduzione di legge o regolamenta re</b>
Comodato d'uso a parenti	8,6 per mille (incrementabile fino al 10,6 per mille). - Aliquota di riferimento per l'applicazione della riduzione di legge del 50%	9,6 per mille - Aliquota di riferimento per l'applicazione della riduzione di legge del 50%	1 per mille - Aliquota di riferimento per l'applicazione della riduzione di legge del 50%	<b>10,6 per mille - Aliquota di riferimento per l'applicazion e della riduzione di legge del 50%</b>
Fabbricati ad uso produttivo categoria D	8,6 per mille (incrementabile fino al 10,6 per mille). Quota stato 7,6 per mille.	8,8 per mille - Quota stato 7,6 per mille.	1 per mille -	<b>9,8 per mille - Quota stato 7,6 per mille.</b>
Fabbricati strumentali professionisti ed imprese	8,6 per mille (incrementabile fino al 10,6 per mille). - Aliquota di riferimento per l'applicazione della riduzione regolamentare (Tranne per le categorie D).	9,6 per mille - Aliquota di riferimento per l'applicazione della riduzione regolamentare (Tranne per le categorie D).	1 per mille -	<b>10,6 per mille - Aliquota di riferimento per l'applicazion e della riduzione regolamenta re (Tranne per le categorie D).</b>

Beni merce	1 per mille (incrementabile fino al 2,5 per mille)	Esenti (nel rispetto delle condizioni di legge)	1 per mille -	<b>1 per mille -</b>
------------	--	---	---------------	----------------------

**Visto** l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'articolo 15, comma 1 – lettera a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”.

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. dal Dirigente del II Settore Bilancio-Finanza e Programmazione Dott. Francesco Faustino: “Si attesta la regolarità tecnica” e “Si attesta la regolarità contabile”.

**Visto** lo Statuto Comunale

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del \_\_\_\_\_.

## D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che le premesse in narrativa sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e si intendono interamente richiamate ed approvate.

2. **Di approvare** le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno 2020, come da tabella seguente:

FATTISPECIE	ALIQUOTA DI BASE	ALIQUOTA IMU 2019	ALIQUOTA TASI 2019	ALIQUOTA IMU 2020
Abitazione principale (A/1 A/8 A/9) e pertinenze	5 per mille (incrementabile fino al 6 per mille) con detrazione di € 200,00	4 per mille con detrazione di € 200,00	2 per mille	<b>6 per mille con detrazione di € 200,00</b>
Altri fabbricati	8,6 per mille (incrementabile fino al 10,6 per mille)	9,6 per mille	1 per mille	<b>10,6 per mille</b>
Aree edificabili	8,6 per mille (incrementabile fino al 10,6 per mille)	9,6 per mille	1 per mille	<b>10,6 per mille</b>
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille	Esenti per legge	Zero per mille	<b>Zero per mille</b>
Fabbricati categorie A/4 A/5 A/6	8,6 per mille (incrementabile fino al 10,6 per	9,6 per mille	Zero per mille	<b>9,6 per mille</b>

	mille)			
Fabbricati locati a canone concordato	8,6 per mille (incrementabile fino al 10,6 per mille). - Aliquota di riferimento per l'applicazione della riduzione di legge o regolamentare	9,6 per mille - Aliquota di riferimento per l'applicazione della riduzione di legge o regolamentare	Esenti per regolamento	<b>9,6 per mille - Aliquota di riferimento per l'applicazione e della riduzione di legge o regolamentare</b>
Comodato d'uso a parenti	8,6 per mille (incrementabile fino al 10,6 per mille). - Aliquota di riferimento per l'applicazione della riduzione di legge del 50%	9,6 per mille - Aliquota di riferimento per l'applicazione della riduzione di legge del 50%	1 per mille - Aliquota di riferimento per l'applicazione della riduzione di legge del 50%	<b>10,6 per mille - Aliquota di riferimento per l'applicazione e della riduzione di legge del 50%</b>
Fabbricati ad uso produttivo categoria D	8,6 per mille (incrementabile fino al 10,6 per mille). Quota stato 7,6 per mille.	8,8 per mille - Quota stato 7,6 per mille.	1 per mille -	<b>9,8 per mille - Quota stato 7,6 per mille.</b>
Fabbricati strumentali professionisti ed imprese	8,6 per mille (incrementabile fino al 10,6 per mille). - Aliquota di riferimento per l'applicazione della riduzione regolamentare (Tranne per le categorie D).	9,6 per mille - Aliquota di riferimento per l'applicazione della riduzione regolamentare (Tranne per le categorie D).	1 per mille -	<b>10,6 per mille - Aliquota di riferimento per l'applicazione e della riduzione regolamentare (Tranne per le categorie D).</b>
Beni merce	1 per mille (incrementabile fino al 2,5 per mille)	Esenti (nel rispetto delle condizioni di legge)	1 per mille -	<b>1 per mille -</b>

3. **Di richiamare e rinviare**, per i valori medi delle aree edificabili, di riferimento per i contribuenti, alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 16/02/2017 e s.m.i.

4. **Di demandare** al Dirigente del II Settore la trasmissione, nei termini di legge, per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

5. **Di dichiarare**, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità ed urgenza di provvedere, al fine di consentire all'ufficio

*l'avvio delle attività di gestione ed applicazione della nuova IMU per l'anno corrente ed ai contribuenti di effettuare i necessari adempimenti tributari correlati alle nuove e diverse aliquote, avendo a disposizione un congruo termine per la piena conoscibilità del presente deliberato».*

**Dato atto che** la proposta di deliberazione nr. 63/2020 è stata esaminata dalla 3<sup>a</sup> Commissione che l'ha approvata nella riunione del 20/07/2020 ( verbale nr. 33);

**Udita** la relazione dell'Ass. Ricco riportata nel verbale di seduta cui si fa rinvio e che verrà allegato al verbale di adunanza ex. Art. 117 del "Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni";

**Visto ed applicato** l'art. 115 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari" e dato atto che le votazioni avvengono a mezzo dell'impianto automatico di cui la sala consiliare è dotata;

**Vista** la votazione effettuata elettronicamente da ognuno dei componenti il Consiglio Comunale che sono da considerarsi presenti al momento della votazione ai sensi dell'art. 115, comma 2 terzo periodo del citato Regolamento il cui esito proclamato dal Presidente ha riportato il seguente risultato:

FAVOREVOLI	<b>14</b> (Calabrese, Capiello, Castoro, Colonna, Cornacchia, Dibenedetto, Iurino, Lillo, Longo, Melodia, Menzulli, Petronelli, Rella, Rifino)
ASTENUTI	0
CONTRARI	0
ASSENTI	<b>11</b> (Difonzo, Gallo, Laterza, Loiudice, Marroccoli, Monitillo, Lorusso L., Lorusso T., Miglionico, Saponaro, Scarabaggio)

#### **DELIBERA**

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione nr. 63 del 06/07/2020 all'oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020" il cui testo è stato sopra integralmente riportato;

di seguito il Consiglio comunale con separata votazione effettuata elettronicamente da ognuno dei componenti il Consiglio Comunale che sono da considerarsi presenti al momento della votazione ai sensi dell'art. 115, comma 2 terzo periodo del Regolamento il cui esito proclamato dal Presidente ha riportato il seguente risultato:

FAVOREVOLI	<b>14</b> (Calabrese, Capiello, Castoro, Colonna, Cornacchia, Dibenedetto, Iurino, Lillo, Longo, Melodia, Menzulli, Petronelli, Rella, Rifino)
ASTENUTI	0
CONTRARI	0
ASSENTI	<b>11</b> (Difonzo, Gallo, Laterza, Loiudice, Marroccoli, Monitillo, Lorusso L., Lorusso T., Miglionico, Saponaro, Scarabaggio)

#### **DELIBERA**

di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 la presente deliberazione.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 63**

Ufficio Proponente: **TRIBUTI**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/07/2020

Il Responsabile di Settore

Dott. Francesco Faustino

## Parere Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Francesco Faustino

*Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.*

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to

IL VICE PRESIDENTE  
f.to

**VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ  
TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL  
D.LGS. 18.8.2000 n° 267.**

Il Dirigente del Servizio  
f.to

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
f.to

N°..... *reg. pubb.*

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio **On Line** dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

*Altamura, .....*  
f.to Il messo comunale

**IL FUNZIONARIO**  
f.to

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

*Altamura, .....*

**IL FUNZIONARIO**  
f.to